



REGOLARIZZAZIONE 2020

Frequently Asked Questions

Indice

1. Chi può accedere alla regolarizzazione?	3
A - Regolarizzazione ed emersione	
2. Per quali attività può essere presentata la domanda?	4
3. Quali sono i requisiti per il datore di lavoro?	4
4. Quali sono i requisiti per il lavoratore?	5
5. Quando bisogna presentare le domande? Esiste un tetto massimo?.....	6
6. Quali sono le modalità di presentazione della domanda?	7
7. Quanto costa la regolarizzazione?.....	7
8. Che tipo di permesso di soggiorno si può ottenere e quanto dura?.....	8
9. Cosa succede quando il permesso scade?.....	8
B - Permesso per ricerca lavoro	
10. In cosa consiste il “permesso per ricerca lavoro”?	9
11. Chi può richiedere questo permesso?	9
12. Come si prova un’esperienza lavorativa precedente?	10
13. Quando bisogna presentare le domande? Esiste un tetto massimo?.....	10
14. Quali sono le modalità di presentazione della domanda?	10
15. Quanto costa fare la richiesta?	11
16. Qual è la durata del permesso?	12
17. Come si converte il permesso di soggiorno temporaneo?	12
18. Cosa succede se non si trova un lavoro entro la data di scadenza?	12
Fonti	13
Contatti	13

1 Chi può accedere alla regolarizzazione?

L'articolo 103 del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) ha previsto due distinte possibilità:

A - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE

Il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero (titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) può:

- sottoscrivere un nuovo rapporto di **lavoro subordinato**, o
- far emergere un rapporto irregolare instaurato con cittadini italiani o stranieri comunque presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 (**emersione**).

***N.B.** Queste due forme di regolarizzazione sono rivolte non solo agli irregolari (chi non ha mai avuto un permesso di soggiorno o ha il permesso scaduto) ma anche a chi ha già un permesso di soggiorno "precario" (ad es., per richiesta asilo) o un permesso che non consente lo svolgimento di attività lavorativa (ad es., per cure mediche) o la conversione in permesso per motivi di lavoro (ad es., per assistenza al familiare minore).*

B - PERMESSO PER RICERCA LAVORO

Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono chiedere un **permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata di sei mesi**.

A - REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE

beneficiari: irregolari o titolari di permesso di soggiorno

2 Per quali attività può essere presentata la domanda?

La domanda di regolarizzazione può essere presentata in relazione ai seguenti settori:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L'elenco completo delle attività per le quali è possibile presentare la domanda di regolarizzazione è disponibile [qui](#).

3 Quali sono i requisiti per il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o straniero titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

I datori di lavoro devono inoltre avere un reddito lordo minimo che varia in base al settore dell'attività lavorativa:

- per le domande relative all'agricoltura e alle [attività connesse](#), il reddito deve essere non inferiore a 30.000 euro;
- per le domande relative al lavoro domestico il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro (se il nucleo familiare del datore è composto da un solo soggetto) o a 27.000 euro (se il nucleo familiare del datore è composto da più conviventi).

***N.B.** La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. La domanda per assistenza alla persona può*

essere inoltre presentata anche da un familiare del beneficiario non convivente.

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che sia stato condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei seguenti reati:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 del codice penale);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis del codice penale);
- aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, del [decreto legislativo n. 286/1998](#)).

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che, in occasioni di precedenti sanatorie, non ha completato la procedura (ad es. non presentandosi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno).

4 Quali sono i requisiti per il lavoratore?

La domanda di regolarizzazione è a beneficio del solo cittadino straniero presente sul territorio che potrà dimostrare, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, di essere presente in Italia, ininterrottamente, almeno dall'8 marzo 2020.

Nel caso di **cittadini stranieri regolarmente soggiornanti** sul territorio italiano (ad es. titolare permesso per richiesta asilo), si potrà dimostrare di aver soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020 attraverso il permesso di soggiorno.

Nel caso di **cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti** la prova potrà essere fornita nei seguenti modi: a) rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020; b) dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) attestazioni o documenti nominativi e di data certa provenienti da organismi pubblici o privati che erogano servizi di pubblica utilità. Tra le attestazioni utili a dimostrare la presenza in Italia rientrano, ad esempio, il timbro datario apposto sul passaporto del cittadino straniero al momento dell'ingresso sul territorio italiano,

nonché altra documentazione nominativa proveniente dalle autorità pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche (come ad es. il verbale di pronto soccorso, la documentazione relativa a una visita ambulatoriale, o l'abbonamento nominativo per mezzi di trasporto).

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

- che abbiano riportato un'espulsione disposta dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto per "pericolosità sociale";
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei seguenti reati:
 - reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato);
 - delitti contro la libertà personale;
 - reati inerenti gli stupefacenti;
 - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
 - reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato).

5 Quando bisogna presentare le domande? Esiste un tetto massimo?

Le domande devono essere presentate dalle ore 7:00 del 1° giugno alle ore 22:00 del 15 luglio 2020 e non è previsto un numero massimo di domande.

6 Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente con modalità telematiche su [questo sito](#) ed è indirizzata allo Sportello Unico Immigrazione territorialmente competente (dove si svolgerà o già si svolge l'attività lavorativa).

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante dai documenti indicati alla [F.A.Q. 4](#);
- proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del [decreto legislativo n. 286/1998](#) e successive modificazioni;
- attestazione del possesso del requisito reddituale ([vedi F.A.Q. 3](#));
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- durata del contratto di lavoro;
- indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 ([vedi F.A.Q. 7](#));
- indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

7 Quanto costa la regolarizzazione?

Il datore di lavoro dovrà pagare una somma forfettaria pari a euro 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il [modello F24](#) disponibile presso gli sportelli bancari, gli Uffici Postali o da scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il datore di lavoro voglia far emergere un rapporto di lavoro irregolare è inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con un successivo decreto.

8 Che tipo di permesso di soggiorno si può ottenere e quanto dura?

Con la procedura di regolarizzazione è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la cui durata varia in base alla durata del contratto di lavoro:

- se il contratto è stagionale, la durata del permesso può durare fino a 9 mesi;
- se il contratto è a tempo determinato, la durata del permesso di soggiorno corrisponde alla durata del contratto (nella prassi è rilasciato un permesso della durata di un anno);
- se il contratto è a tempo indeterminato, la durata del permesso di soggiorno è di 2 anni.

9 Cosa succede quando il permesso scade?

Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il cittadino straniero potrà:

- rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro se il precedente contratto viene prorogato o se il cittadino straniero viene assunto da un nuovo datore di lavoro (anche in un settore diverso da quelli indicati nella [F.A.Q. 2](#));
- chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per altri motivi (ad es. per motivi familiari) se sussistono i presupposti.

B - PERMESSO PER RICERCA LAVORO

beneficiari: chi ha un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019

10 In cosa consiste il “permesso per ricerca lavoro”?

Il permesso per ricerca lavoro è un permesso temporaneo valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, che consente di soggiornare in Italia (e solo in Italia) mentre si cerca un lavoro in uno dei settori indicati nella [F.A.Q. 2](#).

11 Chi può richiedere questo permesso?

I cittadini stranieri che possono richiedere questo permesso devono:

- essere in possesso di un passaporto o di un’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese d’origine;
- essere stati sempre presenti sul territorio nazionale dall’8 marzo 2020 in poi;
- essere già stati titolari di un permesso di soggiorno, scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno;
- avere svolto comprovate attività lavorative in uno dei settori indicati alla [F.A.Q. 2](#) prima del 31 ottobre 2019.

Non possono essere ammessi, invece, alla procedura i cittadini stranieri:

- che abbiano riportato un’espulsione disposta dal Ministero dell’Interno o dal Prefetto per “pericolosità sociale”;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei seguenti reati:
 - reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato);
 - delitti contro la libertà personale;

Regolarizzazione 2020 - F.A.Q.

- reati inerenti gli stupefacenti;
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato).

12 Come si prova un'esperienza lavorativa precedente?

Un'esperienza lavorativa nei settori indicati nella [F.A.Q. 2](#), in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovata mediante la presentazione di idonea documentazione. L'elenco completo di tale documentazione è disponibile [qui](#).

13 Quando bisogna presentare le domande? Esiste un tetto massimo?

Le domande devono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 e non è stato fissato un tetto massimo per la presentazione delle domande.

14 Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

Il cittadino straniero deve indirizzare la richiesta di rilascio del permesso alla Questura della provincia in cui dimora tramite uno degli Uffici Postali abilitati ([uffici-sportelli più vicini](#)). Si ricorda che, tra il 1° giugno e il 10 giugno 2020, le richieste verranno accettate solo in ordine alfabetico in base al cognome ([programma giornaliero](#)). Dall'11 giugno 2020, invece, si procederà senza alcuna ripartizione alfabetica.

Regolarizzazione 2020 - F.A.Q.

L'istanza, compilata e sottoscritta, deve contenere la seguente documentazione:

- copia del passaporto o documento equivalente;
- copia del permesso di soggiorno scaduto o dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
- indicazione del codice fiscale;
- certificato idoneo a comprovare l'attività lavorativa svolta prima del 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati ([F.A.Q. 2](#));
- documentazione attestante la dimora;
- [modulo](#) di richiesta del permesso di soggiorno;
- [modulo 1](#);
- prova pagamento di euro 130,00 mediante bonifico;
- indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00 richiesta per la procedura.

Al momento della presentazione della domanda all'ufficio postale, il richiedente riceverà la lettera di convocazione in Questura per il fotosegnalamento e una ricevuta che gli consente di soggiornare legalmente in Italia e di svolgere un'attività lavorativa subordinata nei settori indicati alla [F.A.Q. 2](#). In ogni caso, il cittadino straniero può consultare il portale dedicato e verificare direttamente lì lo stato della pratica o la data di convocazione.

15 Quanto costa fare la richiesta?

Il cittadino straniero che richiede un permesso per ricerca lavoro dovrà pagare una somma forfettaria pari a euro 130,00 utilizzando il modulo F24 disponibile presso gli sportelli bancari, gli Uffici Postali o da scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre dovrà pagare euro 30,00 per il servizio reso dal gestore esterno dell'ufficio-sportello al momento della consegna della ricevuta, ed euro 16,00 per la marca da bollo.

16 Qual è la durata del permesso?

Il permesso dura per un massimo di 6 mesi che decorrono dal momento della presentazione della domanda presso uno degli sportelli postali abilitati. Non è invece prevista una durata minima.

17 Come si converte il permesso di soggiorno temporaneo?

Durante tutto il periodo di validità del permesso, il cittadino straniero può depositare presso gli Uffici Postali abilitati un'istanza di conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Per fare ciò, il richiedente deve comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa in uno dei settori indicati nella [F.A.Q. 2](#) mediante attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di corrispondenza del contratto di lavoro o della documentazione retributiva e previdenziale.

18 Cosa succede se non si trova un lavoro entro la data di scadenza?

Il cittadino straniero che non riesce a trovare un lavoro in uno dei settori indicati ([F.A.Q. 2](#)) entro la data di scadenza potrebbe perdere il diritto di soggiorno nel paese salvo che dimostri il possesso dei requisiti per richiedere altro titolo di soggiorno (ad es. per motivi familiari).

Regolarizzazione 2020 - F.A.Q.

FONTI:

[DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 103](#)

[DECRETO 27 maggio 2020](#) - Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro

[Circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020](#)

[Circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020](#)

CONTATTI:

La presente guida è stata realizzata dall'avv. Gennaro Santoro e dalle dottoresse Flaminia Delle Cese e Paola Petrucco.

Progetto grafico di Andrea Colombo.

Per maggiori info e domande è possibile scrivere una email (in italiano o in inglese) a legal@cild.eu

REGOLARIZZAZIONE 2020

F.A.Q.

PRODUCED BY



CILD - COALIZIONE ITALIANA LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI
via Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma - cild.eu - info@cild.eu